

Le festività sopresse del 2011

Si comunica che - stanti le vigenti norme di cui al CCNL 8 dicembre 2007, art. 50 - i permessi retribuiti relativi alle c. d. ex festività abolite relativi all'anno 2011 sono pari a 4 giornate lavorative e precisamente

- **2 giugno** **Ascensione**
- **23 giugno** **Corpus Domini**
- **29 giugno** **SS. Pietro e Paolo 4 novembre**
- **4 novembre** **Festa dell'Unità Nazionale**

Vi precisiamo che Roma fa eccezione per quanto concerne la giornata del 29 giugno in quanto per la città tale ricorrenza è già una giornata festiva.

Inoltre, quest'anno le festività del 25 aprile e del 1° maggio ricorrono in giornate già festive, rispettivamente il lunedì dell'Angelo o Pasquetta la prima, e la domenica la seconda.

Vi rammentiamo, così come stabilito dal contratto, che :

a) i permessi sopra indicati possono essere fruiti dal 16 gennaio al 14 dicembre,

b) la richiesta va presentata con un preavviso congruo,

c) qualora si intenda fruire di 2 o più giornate di permesso consecutive, la richiesta dovrà essere presentata in coincidenza con la presentazione del piano ferie 2011, in quanto è consentito a Lavoratrici e Lavoratori cumulare le ferie con i permessi retribuiti,

d) qualora detti permessi non siano fruiti nel corso dell'anno di competenza, l'Azienda è tenuta a liquidare la corrispettiva retribuzione giornaliera entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Si informa inoltre che, in considerazione della coincidenza delle festività del 25 aprile e del 1° maggio (come sopra già evidenziate), al Personale spetta, in alternativa al compenso aggiuntivo, una giornata di permesso da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.*

* **NOTA:** le festività del 25 aprile e 1° maggio, quando queste coincidono con la domenica è da riconoscere al lavoratore un compenso aggiuntivo o, in alternativa, giornate di permesso. Lo stesso dicasi per la data del 2 giugno.

La fonte normativa è data dal 4° comma dell' art. 48 del vigente CCNL:

...

4. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l'impresa ha facoltà di riconoscere, d'intesa con il lavoratore, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.